

CLXVIII SEDUTA

(Pomeridiana)

MARTEDI 29 GENNAIO 1957

Presidenza del Vice Presidente MONTALBANO

indi

del Presidente ALESSI

indi

del Vice Presidente MAJORANA DELLA NICCHIARA

INDICE

Pag.

Disegni di legge (Ritiro) 491

Disegno di legge: « Elezione dei consigli delle province siciliane » (286):

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504

RECUPERO 496

VARVARO 496, 498, 501, 504

FASINO *, Assessore all'amministrazione civile

ed alla solidarietà sociale 497, 498, 499, 501, 503

PETROTTA, Presidente della Commissione 498, 499, 501

CORTESI 500, 501, 504

(Votazione segreta) 505

(Risultato della votazione) 505

Interrogazioni:

(Annuncio) 492

(Svolgimento):

PRESIDENTE 494, 495

LO GIUDICE *, Vice Presidente della Regione ed

Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio 494

RONZI 495

Mozioni (Annuncio):

PRESIDENTE 492, 493, 494

LO MAGRO 492

LO GIUDICE *, Vice Presidente della Regione ed

Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio 492, 493, 494

VARVARO 493

IMPALA' MINERVA 494

Ordine del giorno (Inversione):

VARVARO 495

PRESIDENTE 495

LO GIUDICE *, Vice Presidente della Regione ed

Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio 495

Proposta di legge: « Norme per la sistemazione dei locali del Palazzo dei Normanni da destinare ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana » (302):

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513

OVAZZA * 506, 510

CIFOLLA * 507

LO GIUDICE *, Vice Presidente della Regione ed

Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio 508

LA LOGGIA *, Presidente della Regione 508, 510, 512

RESTIVO *, Presidente della Commissione e re-

latore 509, 510, 511, 512

CORRAO 510

CELI 511

(Votazione segreta) 513

(Risultato della votazione) 513

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 503

ALLEGATO

Tabella A annessa al disegno di legge n. 286 514

Tabella B annessa al disegno di legge n. 286 515

La seduta è aperta alle ore 16,40.

RECUPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Ritiro di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha ritirato in data odierna i seguenti disegni di legge:

« Determinazione del prezzo di cessione del-

le aree delle zone industriali » (168);

« Modifiche all'impiego del fondo di solidarietà nazionale » (291).

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interrogazione pervenuta alla Presidenza.

RECUPERO, segretario:

« All'Assessore ai trasporti ed alle comunicazioni, alla pesca, all'attività marinare ed all'artigianato, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare per il risarcimento di danni arrecati dalle recenti mareggiate alle barche da pesca ed ai motopescherecci della provincia di Agrigento, consentendo ai pescatori di riprendere al più presto le attività lavorative». (731)

PRESIDENTE. Comunico che l'interrogazione testé annunziata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Annunzio di mozioni.

PRESIDENTE. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143 del regolamento interno, do lettura della seguente mozione presentata dagli onorevoli Lo Magro, Marraro, Impala Minerva, Cipolla, Adamo, Russo Giuseppe, Calderaro, Coniglio, Ovazza, Corrao, Montalto e Majorana della Nicchiara:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerata la presente richiesta dei maestri che hanno conseguito l'idoneità nell'ultimo concorso ordinario regionale, tendente ad ottenere la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso magistrale per posti in soprannumero;

considerato che la concessione di detta proroga auspicata dalla categoria interessata appare equa e doverosa anche per non creare ingiustificate sperequazioni rispetto ai loro colleghi della Penisola, cui, nelle identiche condizioni, il Ministro della pubblica istruzione ha concesso detta proroga,

invita il Governo regionale

a disporre gli opportuni provvedimenti onde ammettere gli idonei dell'ultimo concorso regionale magistrale al concorso soprannumerario del 60 per cento ». (42)

LO MAGRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO. Onorevole Presidente chiedo che la mozione sia discussa con la massima urgenza; se fosse possibile, addirittura subito.

Spiego le ragioni della mia richiesta. In effetti, io temo che nei vari provveditorati si possa essere già passati alla fase della formazione delle graduatorie. Se effettivamente fossimo già in questa fase, sarebbe inutile discutere la mozione in quanto non si potrebbe adottare più alcun provvedimento.

Pregherei, pertanto, il Governo di volere consentire che la mozione sia discussa al più presto.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Onorevole Presidente, mi rendo perfettamente conto dello stato di urgenza di cui parla l'onorevole Lo Magro. Prego, però, l'onorevole Lo Magro di consentire che la mozione sia posta all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani. In tal senso avanzo proposta formale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Lo Giudice: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvata)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143 del regolamento interno do lettura della seguente altra mozione presentata dagli onorevoli Varvaro, D'Antoni, Russo Michele, Colajanni, Cortese, Taormina, Colosi, Montalbano, Bosco, D'Agata, Ovazza, Macaluso, Marraro e Nicastro:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che talune leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana sono state illegittimamente impugnate, su iniziativa del Governo centrale, dinanzi alla Corte costituzionale;

considerato che su tali leggi non vi è impugnativa del Commissario dello Stato dinanzi all'Alta Corte per la Sicilia a norma degli articoli 25 e 27 dello Statuto;

considerato che i termini di tali impugnative sono decorsi infruttuosamente e che l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale non ha i poteri di sospensione delle leggi dell'Assemblea regionale siciliana

impegna il Presidente della Regione

a promulgare ed a pubblicare immediatamente tutte le leggi regionali sulle quali si è in attesa di un giudizio della Corte costituzionale ». (45)

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la mozione presentata dal collega Varvaro e da altri colleghi si possa e si debba ritenere superata, dopo le chiare e ferme dichiarazioni che il Presidente della Regione ha fatto stamani relativamente al problema. Io non credo che il Governo abbia ancora bisogno di confermare quello che stamani ha detto con molta chiarezza e che ha trovato un'eco nell'unanimità, manifestatasi esplicitamente attraverso le parole del Presidente dell'Assemblea ed implicitamente attraverso le parole dello stesso onorevole Varvaro, circa l'indirizzo seguito su questa delicata e grave questione.

Quindi, ritengo che la questione dovendosi considerare superata, possa indurre il presentatore a ritirare la mozione.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, stamattina effettivamente le posizioni sono state chiarite su questo punto e, per quanto riguarda l'oggetto della mozione, debbo ancora una volta prendere atto che il Presidente della Regione ha dichiarato di avere pubblicato tutte le leggi senza alcuna esclusione. Effettivamente la mozione è superata. Ma, nel momento stesso in cui dichiaro di ritirarla, desidero rivolgere al Governo, non come tale ma come espressione di una formazione politica, un appello perchè si adoperi a che la Democrazia cristiana esca finalmente, in campo nazionale, da una pericolosa posizione equivoca. Infatti, mentre in Sicilia è democratico cristiano un Presidente della Regione che resiste contro l'attacco alla autonomia, al Centro è democratico cristiano un Presidente del Consiglio che conduce questo attacco.

Questa contraddizione fa male alla Sicilia e all'Italia tutta, anche perchè i giornali stanno scrivendo le cose più inaudite. Leggete, ad esempio, il *Corriere della Sera*. Io credo che, fino a quando esisterà tale contraddizione, avremo motivo di diffidare di qualunque dichiarazione di fedeltà all'autonomia.

PRESIDENTE. Non insistendo gli altri firmatari sulla mozione, do atto del suo ritiro.

Ai sensi e per gli effetti dall'articolo 143 del regolamento interno, do lettura della seguente mozione presentata dagli onorevoli Impalà Minerva, Coniglio, Mazza, Lo Magro e Marullo:

« L'Assemblea regionale siciliana,

constatata la grave e particolarissima situazione determinatasi in seguito alla crisi vinicola nella popolosa zona etnea, prevalentemente coltivata a vigneto;

considerate le gravi conseguenze di carattere sociale che l'aggravarsi di detta crisi ha determinato nelle numerose famiglie per la prolungata disoccupazione dei braccianti agricoli e per le conseguenti disagiate condizioni economiche dei commercianti e degli agricoltori;

considerato che la crisi di cui sopra investe larghe zone non solo della Sicilia orientale, ma dell'intera Isola;

impegna il Governo

ad esaminare l'opportunità di prendere, senza ulteriori ritardi, quei provvedimenti che ritiene opportuni per alleviare la crisi vinicola e ridare serenità e lavoro a tanti lavoratori» (46).

IMPALA' MINERVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPALA' MINERVA. Onorevole Presidente, chiedo che la mia mozione, abbinata ad altre due mozioni presentate sullo stesso argomento dell'onorevole Martinez e dell'onorevole Adamo, sia discussa al più presto. Chiedo che sia posta all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani o di quella antimeridiana di giovedì.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze e al demanio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Signor Presidente, il Governo è pronto a discutere le tre mozioni nella seduta antimeridiana di giovedì.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, rimane stabilito che la discussione riunita delle mozioni numero 33 degli onorevoli Martinez ed altri, numero 39 degli onorevoli Adamo ed altri, e numero 46 degli onorevoli Impala Minerva ed altri avverrà nella seduta antimeridiana di giovedì 3 febbraio.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Ha facoltà di parlare il Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice, per rispondere alla interrogazione numero 684 dall'onorevole Rizzo diretta a lui ed all'Assore alla pesca ed alle attività marinare. Con questa interrogazione, l'onorevole Rizzo, «pre-

» messo che la legge regionale n. 50 del 24 ottobre 1952 prevede, agli articoli 4, 5 e 6, la concessione di contributi da parte della Regione sugli interessi dei mutui contratti da pescatori o da cooperative di pescatori per l'attuazione dei fini previsti dall'articolo della legge medesima; premesso anche che, malgrado siano state presentate parecchie istanze intese al godimento dei benefici soprattutti e siano state, dalle categorie interessate, fatte pressioni, nessun contributo sui mutui contratti è stato finora accordato; chiede di conoscere quali provvedimenti hanno già preso o intendono subito prendere per l'attuazione immediata della legge soprattutto, rimuovendo tutti questi ostacoli di carattere burocratico che non hanno consentito l'attuazione di una precisa norma legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana oltre quattro anni fa, con grave danno per i lavoratori del mare della nostra Sicilia ».

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione e Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. In ordine alla interrogazione dell'onorevole Rizzo, possiamo dare le seguenti precisazioni.

Le istanze che fino adesso sono state presentate, almeno per quanto risulta all'Amministrazione del bilancio, sono dodici e chiedono il concorso degli interessi sui mutui ai sensi della legge regionale 24 ottobre 1952, numero 50. Le istanze sono così distribuite: una nel 1953, quattro nel 1954, una nel 1955, il resto, fino a dodici, nel 1956. Di dette dodici istanze, e precisamente quelle dei signori Galli Girolamo e Lo Nigro Francesco, essendo state presentate per prime, sono state istruite e definite. Tali istanze, però, sono state gravate di rilievi dalla Corte dei conti e si attende, per dar corso ai provvedimenti, che essi siano rivisti dalla stessa Corte dei conti.

Per quanto riguarda le altre dieci istanze, occorre far presente che l'istruttoria è particolarmente laboriosa, perché i benefici stabiliti dalla legge regionale non possono essere cumulati (e questo lo dice espressamente la legge approvata dalla nostra Assemblea) con altri benefici o provvidenze previste da leggi statali o regionali, come i contributi in capitale. Pertanto, l'istruttoria stessa richiede accertamenti che sono necessariamente laboriosi, perché le parti interessate si guardano bene

III LEGISLATURA

CLXVIII SEDUTA

29 GENNAIO 1957

dal dichiarare quale è la verità dei fatti, per cui l'Amministrazione è costretta a ricorrere ad altre fonti e ad altri uffici per sapere quale è la vera situazione. Quindi, la lunghezza dell'istruttoria deriva appunto da queste considerazioni.

Posso assicurare, però, che due pratiche sono state definite ed altre quattro sono quasi pronte, per cui il 50 per cento delle istanze si può dire che sia evaso.

Per le altre sei istanze, ed in modo particolare per quelle presentate l'anno scorso, gli accertamenti si stanno facendo ed il ritardo che si è avuto nell'istruttoria è dovuto anche al nuovo assestamento che hanno avuto i relativi capitoli del bilancio. Voglio sperare che fra alcuni mesi i provvedimenti possano essere già registrati alla Corte dei conti e le provvidenze possano diventare concretamente efficienti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo, per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

RIZZO. Signor Presidente, sono grato all'onorevole Assessore al bilancio per le notizie e le precisazioni fornitemi in ordine all'interrogazione presentata. Tali precisazioni confermano in buona parte che queste istruttorie sono state particolarmente lunghe e laboriose in quanto le pratiche, iniziate da tre anni, si avviano solo ora alla fine.

Pertanto, mi permetto insistere presso il Governo perché queste pratiche per contributi previsti da una nostra legge siano seguite con molta attenzione e con molta benevolenza, anche perché vanno a beneficio di una classe particolarmente bisognosa, come è quella dei pescatori.

PRESIDENTE. Si dichiara soddisfatto o meno?

RIZZO. Soddisfatto delle precisazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurito lo svolgimento delle interrogazioni.

Inversione dell'ordine del giorno.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Signor Presidente, chiedo che si prosegua la discussione del disegno di legge: « Elezioni dei consigli delle province siciliane, di cui al numero 4) della lettera D) dell'ordine del giorno, poiché la sua approvazione, per unanime consenso, riveste carattere di massima urgenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questa richiesta?

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Varvaro: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvata)

Seguito della discussione del disegno di legge: « Elezioni dei consigli delle province siciliane » (286).

PRESIDENTE. Si proceda al seguito della discussione del disegno di legge: « Elezioni dei consigli delle province siciliane ». Ricordo che, nella seduta del 26 gennaio si è sospeso l'esame degli articoli 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 27, mentre gli altri articoli sono stati approvati in quella seduta e in altre precedenti. Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 7.

RECUPERO, segretario:

Art. 7.

Voto plurimo

I consiglieri comunali concorrono alla elezione del Consiglio provinciale in misura proporzionale ai voti validi riportati dalla lista nella quale sono stati eletti.

Al fine di tale proporzione, si divide il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di ogni comune per il numero dei consiglieri comunali in carica eletti nella lista stessa.

Ciascuno dei quozienti ottenuti, diviso per cento e arrotondato per eccesso o per

difetto, costituisce la frazione di voto o il numero dei voti con cui i consiglieri comunali di una determinata lista partecipano alla elezione.

L'arrotondamento per eccesso o per difetto va fatto a cinquanta se la frazione di voto è compresa tra la cifra di 25 a 75, va fatta al centesimo negli altri casi.

PRESIDENTE. Ricordo che a tale articolo l'Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, onorevole Fasino, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo degli ultimi due comma:

« Ciascuno dei quozienti ottenuti diviso per cento e arrotondato per eccesso costituisce la frazione di voto o il numero dei voti con cui i consiglieri comunali di una determinata lista partecipano all'elezione.

L'arrotondamento va fatto a 25, 50, 75 e 100 ».

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Signor Presidente, pensavo che la sospensiva richiesta per la discussione e l'approvazione degli articoli 7 e seguenti portasse a dichiarazioni del Governo per me sufficienti. Ciò non mi pare che sia avvenuto. Il Governo è qui per dare seguito alla approvazione del disegno di legge così come viene proposto dalla Commissione competente. Sono costretto, pertanto, a fare delle dichiarazioni che potrebbero essere di una certa gravità.

Leggevo non più tardi di oggi, nel giornale *Il Popolo*, a giustificazione dell'accordo intervenuto in Polonia tra democratici cristiani e comunisti, che i democristiani di quel Paese avrebbero avuto una chiara giustificazione, pervenendo a tale accordo, nella situazione di quel Paese stesso, onde evitare mali peggiori, ma che avrebbero, purtroppo, dovuto sottostare ad un sistema che non aveva garantito la libertà di voto in quanto il sistema per esprimere era quello proposto dai comunisti e all'infuori di accettare quel sistema non si poteva fare altro che procurare una quantità di guai alle popolazioni interessate e aggravare la situazione politica in cui quel Paese si trova. C'è una eguale giustificazione per la violenza che con questa legge si vuole

conseguire? A proposito delle idee politiche e organizzative di natura e di spirito elettorale che questa legge esprime per conto delle due grosse parti, desidero ricordare a me stesso un colloquio avuto con l'onorevole Alessi, allorquando, in preparazione del modo come andava organizzata in questo periodo transitorio l'amministrazione provinciale regionale, attingeva ai pareri dei colleghi per sapere se non fosse il caso di attenersi, non alla maniera come in atto è organizzata, e che in certo modo ha garantito una partecipazione dei partiti minori alle amministrazioni provinciali, ma alla stregua dell'odierno disegno di legge. Dissi allora che tanto valeva applicare in Italia il sistema della violenza legalizzata, in materia di costituzione dei consigli provinciali. Questo disegno di legge, così come è organizzato, esprime appunto la violenza legalizzata nei confronti dei partiti minori.

PRESIDENTE. Onorevole Recupero, siamo alla fase della discussione degli articoli.

RECUPERO. Siamo alla fase della discussione degli articoli e siccome gli articoli che dobbiamo discutere sono la chiave della legge e potrebbero, se modificati, evitare gli inconvenienti cui accennerò, desidero esprimere liberamente la mia opinione in ordine alla portata della legge per quanto riguarda gli interessi e la libertà dei partiti minori.

VARVARO. La Commissione, apprezzando i suoi argomenti, lo vorrebbe pregare di proporre un emendamento in quanto — poiché siamo in sede di discussione degli articoli — non c'è che da emendare.

Presidenza del Presidente ALESSI

RECUPERO. Onorevole Varvaro, la prego di lasciarmi parlare, perchè perverò alla conclusione, proponendo un emendamento. Se però, mi sarà difficile raccogliere le firme necessarie alla presentazione di un emendamento, dirò anzitutto, onorevole Presidente, che questo disegno di legge, secondo il mio modestissimo modo di vedere — io non sono professore di diritto costituzionale — è anticonstituzionale, in quanto ferisce la Costituzione laddove afferma la uguaglianza del voto dei cittadini. Questo disegno di legge, in-

fatti, non garantisce tale uguaglianza, perché dà a ciascun elettore che è chiamato a votare per la costituzione dei consigli provinciali, il potere di un voto quantitativamente diverso da quello di altri elettori, e rispetto ai diversi comuni, e, soprattutto, rispetto ai comuni dei paesi minori, poiché chiama i maggiori a fare la parte del leone, in questa elezione che io definisco « la preda », perché è vera preda che si vuol perpetuare, in sede di costituzione di consigli provinciali. Per quanto riguarda i partiti minori, specialmente se il Governo non accetta di costituire il collegio unico provinciale, essi non avranno possibilità di conseguire una rappresentanza propria e saranno costretti, se vorranno esprimere il voto, se vorranno esercitare questo diritto — probabilmente per sola filosofia e non per una speranza sostanziata — a legarsi ai due partiti maggiori, o alla Democrazia cristiana o ai colleghi comunisti ed a stare alla grazia di uno di questi due partiti, con la mortificazione e la violazione che conseguono per la libertà di voto e il diritto di tutti i partiti difronte alla costituzione di una rappresentanza di tanta importanza: la amministrazione provinciale.

A che cosa porta, inoltre, questo sistema? Porta, prima di tutto alla cristallizzazione della libertà elettorale presso l'elettore di base. Dice l'onorevole Alessi che con questa legge non si ha una votazione di secondo grado, ma di primo grado; ed io non so come si possa giungere a persuadere di ciò almeno uno di tutti coloro che hanno ascoltato le osservazioni dell'onorevole Alessi. Questa, una elezione di primo grado! Praticamente, i risultati morali e politici della elezione così concepite sarebbero anche questi. Un elettore, in un dato momento, ha ricevuto un mandato da un certo numero di elettori divenendo consigliere comunale. Più tardi ha mancato al mandato e se ne è reso indegno, è stato cacciato ed ha dato, magari, luogo allo scioglimento del consiglio comunale, per una o più violazioni dell'ordinamento degli enti locali. Questo elettore, cacciato via dal consiglio comunale, per indegnità o perché non ha osservato la legge, viene ad assumere la rappresentanza di coloro che gli avevano dato il mandato di fiducia e acquisisce a sè — per una delega di legge che non è stata mai pensata dagli elettori che gli hanno dato il voto per eleggerlo consigliere comu-

nale — una rappresentanza maggiore quale è quella di eleggere il consiglio provinciale, rispetto al significato del voto che aveva ricevuto quando ne era degno. E tutti quegli elettori che nel tempo intercorrente da quando si è fatta l'elezione dell'amministrazione comunale a quando si farà quella del consiglio provinciale possono avere cambiato idea politicamente, per mille ragioni, da chi saranno rappresentati, secondo le loro intenzioni ultime? Da colui che è rimasto sulle medesime posizioni politiche di prima? Da chi, essendo un socialista o comunista o democratico cristiano, è rimasto tale pur avendo i suoi elettori cambiato idea? E possono essere in numero stragrande! E da chi saranno rappresentati gli elettori che in questo periodo si sono aggiunti nelle liste elettorali?

E ci sarebbero altri inconvenienti in questa legge, se — come pare purtroppo probabile — non passasse, quanto meno, il sistema del collegio provinciale.

Col collegio unico provinciale i piccoli partiti potranno avere alcune vere speranze, potranno riunire i loro sforzi, e raccogliere quel tanto di voti che possano bastare per avere qualche seggio nell'ambito di una provincia regionale; ma, se passerà la pluralità dei collegi, onorevole Presidente ed onorevole Assessore all'amministrazione civile, questi partiti verrebbero a subire, in una Italia libera, democratica e repubblicana, una violenza che espressa attraverso questa legge, rappresenta il colmo di una politica antidemocratica.

Concludo, proponendo, perlomeno, il collegio unico provinciale.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Signor Presidente, questo disegno di legge si richiama all'articolo 133 dell'ordinamento degli enti locali, il quale stabilisce che i consiglieri del libero consorzio sono eletti dai consiglieri comunali dei comuni che lo compongono con un sistema che assicuri la rappresentanza delle minoranze secondo le norme stabilite da legge regionale. Siamo, quindi, in fase di esecuzione di un articolo, che è stato a suo

tempo votato — sia pure con una legge di delegazione che chiaramente ha posto la questione — anche dal collega Recupero, che faceva parte della seconda legislatura di questa Assemblea.

Il Governo ha già detto, in sede di discussione generale, che ritiene di essere andato al di là dello stesso dettato dell'articolo 133, quando, attraverso un sistema che noi stessi abbiamo detto non essere privo di alcuni inconvenienti, ha cercato di proiettare nel Consiglio provinciale, come meglio era possibile, la situazione determinatasi in linea di massima attraverso le elezioni amministrative del 27 maggio scorso. Peraltra, dice un proverbio in latino, non perfettamente classico: *adducere inconvenientes non est resolvare questionem*. Che ci siano inconvenienti, lo abbiamo detto anche noi; però, il Governo non ha trovato un sistema che meglio di questo riesca a realizzare ciò che noi desideriamo.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento del Governo?

VARVARO. La Commissione insiste nel suo testo; quindi, è contro l'emendamento.

PETROTTA, Presidente della Commissione. Signor Presidente, su questo punto la Commissione non è unanime; la maggioranza dei presenti è contraria all'emendamento del Governo.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Signor Presidente, signori colleghi, io credo che la perplessità cui avrà potuto dar luogo l'emendamento da me presentato possa trovare (ufficialmente non è stato dichiarato) un motivo nel fatto che si pensa che l'emendamento stesso con l'arrotondamento, sempre per eccesso, possa favorire determinate parti e precisamente quelle parti le quali avrebbero un maggior numero di consiglieri. Io mi permetto di sottolineare all'attenzione dell'Assemblea, se vuol dare un voto pienamente consapevole, che non mi sembra che le cose sia-

no esattamente così; in quanto, quando si stabilisce una norma unica che valga per tutti (arrotondamento per eccesso), la garanzia è proprio per coloro i quali hanno o minor numero di voti o minor numero di consiglieri. Infatti, se il quoziente arrotondato per difetto capita a coloro i quali hanno un minor numero di voti o un minor numero di consiglieri, questi ricevono un danno certamente maggiore che non i partiti più numerosi, i quali, nel numero più ampio dei consiglieri e dei voti, trovano il compenso all'eventuale arrotondamento per difetto che possono avere in qualche comune.

Peraltra, se l'Assemblea ritiene di non dover accettare l'emendamento, il Governo non ne fa una questione politica di fiducia. poichè, con un accorgimento tecnico, intendeva favorire proprio coloro i quali hanno le maggiori probabilità di non vedere compensato, per lo scarso numero di consiglieri che hanno, un eventuale arrotondamento per difetto. Il Governo insiste, quindi, nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Fasino, in sostituzione degli ultimi due comma dell'articolo 7: chi lo approva si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 7, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato:

Lo rileggo:

Art. 7.

Voto plurimo.

I consiglieri comunali concorrono alla elezione del Consiglio provinciale in misura proporzionale ai voti validi riportati dalla lista nella quale sono stati eletti.

Al fine di tale proporzione, si divide il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di ogni comune per il numero dei consiglieri comunali in carica eletti nella lista stessa.

Ciascuno dei quozienti ottenuti, diviso per cento e arrotondato per eccesso costituisce la frazione di voto con cui i consi-

glieri comunali di una lista partecipano alla elezione.

L'arrotondamento va fatto a 25, 50, 75 e 100.

Chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 8.

RECUPERO, segretario:

Art. 8.

Collegi elettorali - Ripartizione dei seggi

Per l'elezione dei consiglieri provinciali, in ogni provincia regionale sono costituiti uno o più collegi elettorali, comprendenti ciascuno uno o più comuni.

Ogni collegio elettorale elegge un numero di consiglieri provinciali in proporzione alla popolazione residente nella relativa circoscrizione.

Ai fini di tale proporzione si divide la cifra di popolazione della provincia per il numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnato a norma dell'art. 132 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6. Ad ogni collegio sono attribuiti tanti seggi di consigliere provinciale quante volte il quoziente è contenuto nella cifra di popolazione residente nella circoscrizione del collegio elettorale. Il seggio o i seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti al collegio o ai collegi elettorali nei quali si siano avuti i maggiori resti.

La tabella dei collegi elettorali, il numero di ciascun collegio ed il numero dei voti con i quali i consiglieri di ciascun Comune partecipano alla elezione da calcolarsi rispettivamente a norma dei comma precedenti dell'art. 7 sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'Amministrazione civile previa deliberazione della Giunta regionale, su conforme parere di una commissione di 9 membri nominati dal Presidente dell'Assemblea con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Recupero, Bianco, Pivetti, Faranda e Adamo hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire al primo comma il seguente: « Per l'elezione dei consiglieri provinciali in ogni provincia regionale è costituito il collegio unico provinciale. »;

coordinare il resto degli articoli da approvare al testo del detto primo comma.

L'emendamento degli onorevoli Recupero ed altri postula un collegio unico provinciale; si pone, quindi, il problema del rapporto di equilibrio: da una parte, di carattere territoriale tra capoluogo di provincia ed il resto di territorio della provincia, nel caso in cui si vogliano rispettare gli interessi locali, (questo è il testo del Governo); dall'altra, nel caso in cui si voglia verticalizzare la elezione a collegio unico, avendo riguardo alle formazioni politiche. Questo è il punto di scelta su cui l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi attraverso l'emendamento Recupero.

La Commissione è pregata di esprimere il suo parere.

PETROTTA, Presidente della Commissione. La Commissione, a maggioranza, è contraria.

PRESIDENTE. E il Governo?

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Recupero ed altri: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(Non è approvato)

Metto ai voti l'articolo 8: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 10. Prego il deputato segretario di darne lettura.

RECUPERO, segretario:

Art. 10.

Schede

Le schede, d'identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite dall'Assessore all'Amministrazione civile e debbono recare sulla faccia esterna le diciture: « Collegio di », « voti n. », seguite rispettivamente dal nome del Comune capoluogo di collegio e dalla indicazione della frazione di voto o del numero dei voti già diviso per cento e arrotondato con cui i vari consiglieri comunali partecipano alla elezione; debbono inoltre contenere le altre caratteristiche essenziali del modello descritto dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 13. Prego il deputato segretario di darne lettura.

RECUPERO, segretario:

Art. 13.

Presentazione delle candidature

Le candidature raggruppate in liste, debbono essere presentate, per ciascun collegio, da dieci consiglieri comunali o da tanti consiglieri che rappresentino almeno il numero di voti risultanti necessario per eleggere un consigliere provinciale nello ambito del collegio. Tale quoziente viene indicato, per ciascun collegio, nel decreto previsto dall'art. 8.

Nessun eletto può sottoscrivere più di una lista.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati eguale a quello dei consiglieri assegnati al collegio.

La candidatura può essere accettata per un solo collegio della provincia.

Chi è stato eletto in una provincia non può presentare la propria candidatura in altre province.

La presentazione delle candidature deve essere fatta entro le ore dodici del quindici

cesimo giorno antecedente la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, costituita a norma del seguente articolo.

L'Ufficio centrale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, onorevole Fasino:

sostituire ai primi tre comma i seguenti:

« Le candidature raggruppate in liste debbono essere presentate, per ciascun collegio, almeno da otto consiglieri comunali.

Nessun eletto può sottoscrivere più di una lista.

Il numero dei candidati di ogni lista non può essere superiore a quello dei consiglieri assegnati al collegio. »;

— dagli onorevoli Cortese, D'Agata, Montalbano, Pettini, Strano, Cipolla, e Russo Michele:

sostituire nel primo comma alle parole: « da dieci consiglieri » le altre: « da cinque consiglieri comunali ».

L'emendamento dell'onorevole Cortese tende a dare la possibilità di presentare una lista a cinque consiglieri comunali, invece che a dieci, come previsto nel disegno di legge: facilita, quindi, la presentazione di una lista, ma comunque tiene fermo un elemento considerato nel progetto, e cioè che una lista può essere presentata anche da tanti consiglieri che rappresentino almeno il numero di voti risultanti necessari per eleggere un consigliere provinciale nell'ambito del collegio. L'emendamento dell'onorevole Fasino riduce da dieci a otto il numero dei consiglieri necessari ed elimina la condizione restrittiva contenuta nel disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cortese per dare ragione del suo emendamento.

CORTESE, Signor Presidente, la ragione della presentazione dell'emendamento sta nel fatto che in molti consigli comunali la minoranza, laddove, per la legge regionale amministrativa, è proporzionale, non conta otto consiglieri, bensì cinque. Alcune minoranze, anche della Democrazia cristiana come del

nostro partito e di altri partiti, arrivano a cinque consiglieri. La minoranza è costituita da otto consiglieri, solo nel caso in cui le altre liste, nella proporzione delle minoranze, non hanno ottenuto neanche il coefficiente di voti necessario per conseguire un seggio.

Per questa ragione e per facilitare la presentazione delle liste da parte di quelle minoranze che non arrivano a contare i dieci consiglieri previsti dal progetto, né gli otto, previsti nell'emendamento Fasino, noi abbiamo presentato questo emendamento, che riduce a cinque il numero minimo dei consiglieri necessario per presentare una lista.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, onorevole Fasino, per dare ragione del suo emendamento.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Signor Presidente, i motivi per cui ho presentato l'emendamento sostitutivo dei primi tre comma dell'articolo 13, sono i seguenti. Anzitutto, ritengo opportuno che una lista possa essere presentata da otto consiglieri, poiché la minoranza, nel caso del sistema maggioritario, è composta in genere almeno da quattro consiglieri. Pertanto, l'emendamento del Governo dà a due gruppi di consiglieri di minoranze di comuni diversi la possibilità di presentare una lista.

Peraltro, l'emendamento non prevede la possibilità di presentare una lista anche da parte di tanti consiglieri che rappresentino almeno il numero di voti necessario per eleggere un consigliere provinciale nell'ambito di un collegio. A nostro avviso, infatti, una tale possibilità porterebbe a delle confusioni o errori di calcolo con la conseguente eventualità di ricorsi che complicherebbero anziché semplificare la procedura preliminare per le elezioni stesse. Quindi, noi contempleremmo un unico caso: possono essere presentate liste che abbiano la firma almeno di otto consiglieri; almeno, cioè, dei componenti di due raggruppamenti di minoranza.

Il terzo comma dell'emendamento intende evitare che ci siano partiti obbligati a presentare delle liste con un numero di candidati pari al numero dei consiglieri provinciali, assegnati ai collegi. Infatti, potrebbe

darsi che ci siano partiti che intendano presentare un numero inferiore di candidati.

PRESIDENTE. La Commissione vuole esprimere il suo parere in ordine ai due emendamenti?

PETROTTA, Presidente della Commissione. Signor Presidente, la Commissione non è unanime: una parte è per l'emendamento Cortese; una parte è per l'emendamento del Governo.

VARVARO. Sul secondo e sul terzo comma dell'emendamento Fasino siamo d'accordo; non ci sono dissensi. La Commissione potrebbe concordare sull'intero emendamento, ove l'onorevole Fasino accettasse tale modifica:

sostituire nel primo comma alle parole: « almeno da otto consiglieri » le altre: « almeno da sei consiglieri ».

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Il Governo accetta la modifica proposta dalla Commissione.

CORTESE. Signor Presidente, accettiamo l'emendamento dell'onorevole Fasino con la modifica proposta dall'onorevole Varvaro. Ritiriamo, pertanto, il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Allora, metto ai voti lo emendamento dell'Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, onorevole Fasino, con la modifica proposta, a nome della Commissione, dall'onorevole Varvaro: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 13, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

Lo rileggo:

Art. 13.

Presentazione delle candidature

Le candidature raggruppate in liste debbono essere presentate, per ciascun collegio, almeno da 6 consiglieri comunali.

Nessun elettoro può sottoscrivere più di una lista.

Il numero dei candidati di ogni lista non può essere superiore a quello dei consiglieri assegnati al Collegio.

La candidatura può essere accettata per un solo collegio della provincia.

Chi è stato eletto in una provincia non può presentare la propria candidatura in altre province.

La presentazione delle candidature deve essere fatta entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, costituita a norma del seguente articolo.

L'Ufficio centrale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione.

Chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 14. Prego il deputato segretario di darne lettura.

RECUPERO, segretario:

Art. 14.

Ufficio elettorale centrale

Presso la sede di ogni provincia regionale è costituito un ufficio elettorale centrale composto di cinque magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, nominati con decreto del primo Presidente della Corte di appello, nella cui circoscrizione ha sede la Provincia regionale.

Con lo stesso decreto un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

All'Ufficio elettorale centrale compete:

1) asolvere i compiti che nelle elezioni comunali, ai sensi dell'art. 96 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, n. 9, spettano alla commissione elettorale mandamentale relativamente all'esame e all'ammissione delle candidature;

2) eliminare le candidature di coloro che si siano presentati in più di un collegio della provincia, procedendo dalla candidatura presentata per ultimo, secondo il giorno e l'ora risultanti dal verbale di deposito;

3) assegnare, distintamente per ogni collegio, il numero a ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione;

4) comunicare ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;

5) procedere a mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto contenente l'elenco delle liste, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, ed allo invio del predetto manifesto ai sindaci o commissari per l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno antecedente quello della votazione;

6) trasmettere, per la stampa delle schede, alla Prefettura, l'elenco delle liste di ciascun collegio, con i relativi contrassegni e numero d'ordine.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni lo metto ai voti: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 15. Prego il deputato segretario di darne lettura.

RECUPERO, segretario:

Art. 15.

Uffici elettorali di sezione

Presso la sede di ogni provincia regionale sono costituiti tanti uffici elettorali di sezione quanti sono i collegi elettorali del Consorzio stesso.

L'Ufficio elettorale di sezione è composto da un magistrato, che lo presiede, e da due cancellieri, con funzioni di scrutatori, nominati dal primo Presidente della Corte di appello, nella cui circoscrizione ha sede la provincia regionale. Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione fra gli elettori iscritti non candidati.

Il più anziano degli scrutatori assume le funzioni di vice presidente.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni lo metto ai voti: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 16. Prego il deputato segretario di darne lettura.

RECUPERO, segretario:

Art. 16

Manifestazione del voto

L'elettore di cui sia stata riconosciuta la identità personale, riceve dal Presidente la scheda corrispondente al numero dei voti rappresentati.

Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due se i consiglieri da eleggere nel collegio siano sei o più di uno negli altri casi.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Signor Presidente, il testo dell'articolo reca un errore dovuto a materiale omissione. Chiedo, pertanto, che si apparti la seguente modifica:

sostituire nell'ultimo comma, alle parole: « siano sei o più di uno negli altri casi » le altre: « siano sei o più di sei; di uno negli altri casi ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16, con la modifica chiesta dall'Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 18. Prego il deputato segretario di darne lettura.

RECUPERO, segretario:

CAPO TERZO

Art. 18.

Operazioni di scrutinio

Alle ore 8 del giorno successivo alla votazione il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna o le urne e inizia lo spoglio dei voti.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria della provincia regionale ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da uno scrutatore, viene subito rimesso, insieme col plico delle schede elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale centrale.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 19. Prego il deputato segretario di darne lettura.

RECUPERO, segretario:

Art. 19

Ripartizione dei seggi

L'Ufficio elettorale centrale, appena in possesso dei verbali trasmessi dagli uffici di sezione provvede a determinare, per ciascun collegio, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione dei seggi di ciascuna lista.

Tale designazione si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4.... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quoienti così ottenuti, per tutte le liste, i quoienti più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quoienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoiente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di questa ultima, per sorteggio.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma l'elenco dei candidati delle singole liste secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Do lettura dei seguenti emendamenti presentati:

— dagli onorevoli Palumbo, Cortese, Strano, D'Agata e Jacono:

aggiungere il seguente articolo:

Art.

Le elezioni di cui alla presente legge si faranno entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

— dagli onorevoli Varvaro, D'Antoni, Majorana della Nicchiara, Lentini, e Renda:

sostituire nell'articolo aggiuntivo Palumbo ed altri al termine: « tre mesi » l'altro: « sei mesi ».

Ricordo che sulla materia che forma oggetto di questi emendamenti sono state presentate delle mozioni. Si insiste da parte dei

proponenti negli emendamenti o affidano la materia alla delibera che l'Assemblea potrà prendere sulle mozioni?

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Signor Presidente, c'è l'impegno del Governo di discutere le mozioni subito dopo l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Anche stasera?

VARVARO. Sì.

PRESIDENTE. Potrebbero essere discusse domani perchè non sono all'ordine del giorno di oggi. Onorevole Palumbo, onorevole Cortese, ritirano l'emendamento?

CORTESE. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole Varvaro e onorevole D'Antoni, ritirano il loro?

VARVARO. Sì.

PRESIDENTE. Do atto del ritiro di questi emendamenti e do lettura dell'articolo 27:

Art. 27

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti: chi lo approva resti seduto; chi non lo approva si alzi.

(E' approvato)

Metto ai voti la tabella A, annessa al disegno di legge (vedi allegato): chi l'approva resti seduto; chi non l'approva si alzi.

(E' approvata)

Metto ai voti la tabella B, annessa al disegno di legge (vedi allegato): chi l'approva resti seduto; chi non l'approva si alzi.

(E' approvata)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

Mentre è in corso la votazione invito il Presidente della Regione e i capi dei gruppi parlamentari a riunirsi nel mio Gabinetto, per discutere l'ordine dei lavori.

**Presidenza del Vice Presidente.
MAJORANA DELLA NICCHIARA**

MAZZOLA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo - Alessi - Battaglia - Bianco - Buccellato - Calderaro - Carnazza - Carollo - Castiglia - Celi - Cimino - Cinà - Cipolla - Colajanni - Colosi - Coniglio - Corrao - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Benedetto - Di Napoli - Faranda - Fasino - Franchina - Grammatico - Impalà Minerva - La Loggia - Lentini - Lo Giudice - Macaluso - Majorana - Majorana della Nicchiara - Mangano - Marrao - Mazza - Mazzola - Messana - Montalbano - Montalto - Nicastro - Nigro - Ovazza - Palumbo - Petrotta - Pettini - Pivetti - Recupero - Renda - Rizzo - Russo Giuseppe - Russo Michele - Salamone - Sammarco - Signorino - Stagno D'Alcontres - Strano - Taormina - Tuccari - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.

E' in congedo: Guttadauro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	63
Maggioranza	32
Voti favorevoli	54
Voti contrari	9

(L'Assemblea approva)

(La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,30)

Presidenza del Presidente ALESSI**Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE. Signori deputati, nella riunione testè tenuta con i capi dei gruppi parlamentari è stata avanzata alla Presidenza la richiesta di mantenere l'attuale ordine dei lavori nel presupposto che la proposta di legge relativa alla sistemazione dei locali di Palazzo dei Normanni, iscritta al numero uno dell'ordine del giorno, potrebbe rapidamente essere discussa e non intralciare l'ulteriore corso dei lavori da destinare all'esame del disegno di legge numero 60: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina ». A proposito di questo disegno di legge si è rilevato che una votazione dell'articolo 1, per i molti e complessi emendamenti che sono stati presentati sarebbe difficile, e che una trattazione non esauriente, data la molteplicità delle questioni poste dagli emendamenti, non sarebbe opportuna. Mi si è assicurato anche che le risoluzioni delle varie questioni, che sono poste dagli emendamenti presentati, indubbiamente hanno un riflesso immediato in tutti gli altri articoli. Pertanto, se domattina di buon'ora inizieremo l'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti, quando avremo superato questo scoglio, l'approvazione degli articoli potrà fluire con il ritmo conveniente alla istanza avanzata dal Gruppo socialista, di potere essere al più presto libero per potere dedicare la sua attività ai precongressi ed al Congresso nazionale, che si celebreranno nei primi giorni di febbraio.

Stando così le cose e non sorgendo osservazioni, possiamo procedere al seguito della discussione della proposta di legge di cui al numero 1) dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge: « Norme per la sistemazione dei locali del Palazzo dei Normanni da destinare ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana » (302).

PRESIDENTE. Si proceda al seguito della discussione della proposta di legge: « Norme per la sistemazione dei locali del Palaz-

zo dei Normanni da destinare ad Uffici dell'Assemblea regionale siciliana», di iniziativa dell'onorevole Restivo.

Ricordo che la discussione generale è stata sospesa nella seduta pomeridiana del 25 gennaio, su richiesta dell'onorevole Ovazza, per dare modo ai deputati di approfondire la materia.

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge intende raggiungere contemporaneamente due scopi. Uno è quello di consentire il migliore ordinamento e la migliore utilizzazione del Palazzo dei Normanni — sede dell'Assemblea — che, per il suo valore storico e per i suoi particolari pregi artistici, abbisogna di una completa sistemazione. Contemporaneamente — questo è il secondo scopo —, si intende salvaguardare altre costruzioni o aree che abbiano particolare interesse artistico, ed eventualmente storico o culturale, acqui-sendole al patrimonio della Regione. Sugli intendimenti credo che non si possa essere che di accordo. Si tratta di dare prestigio all'Assemblea, per un verso, di difendere e il patrimonio del Palazzo dei Normanni e il patrimonio costituito da questi altri fabbricati o aree. Pertanto, l'intendimento è, a nostro avviso, da accogliere.

Il disegno di legge, che noi vorremmo considerare come un primo intervento per la difesa del patrimonio storico ed artistico, prevede l'espropriaione di due diversi complessi. Si tratta del villino Basile e della villa Paino.

Debbo dire subito che noi siamo favorevoli senz'altro a che il villino Basile venga, attraverso una espropriaione operata con questa legge, salvato da manomissioni, e vorremmo dire, da distruzioni, come è possibile che ciò avvenga. Il villino Basile costituisce una delle testimonianze di un momento architettonico importante, siciliano ed italiano. E' un'opera che soltanto superficialmente si può giudicare modesta, ma che rappresenta in sintesi uno dei momenti felici dell'opera di Ernesto Basile; opera che, pur-

tropo, rischia di essere travolta dalla speculazione, che va cercando di sostituire a fabbricati di mole modesta, fabbricati di ben maggiore mole. E' un fabbricato che credo conosciamo tutti e che dà proprio il senso di quella che è stata l'arte di Ernesto Basile, che è stato un grande architetto siciliano e italiano nel periodo post-umbertino.

Consentitemi di spendere alcuni minuti su questa questione, anche perché ricorre proprio il centenario dalla nascita di Ernesto Basile, che è nato qui a Palermo il 31 gennaio 1857. A questo fine, la salvaguardia di questo villino — che rappresenta uno dei più compiuti lavori, una delle più perfette e significative opere di Ernesto Basile — è un modo concreto di ricordare un uomo che ha onorato la Sicilia e l'Italia. Quando lo stile architettonico italiano, definito col nome di «umbertino», altro non era che l'imitazione, nei fabbricati privati, del barocco e, nei fabbricati pubblici, dell'arte cosiddetta classica, Basile fu un architetto che si ispirò veramente alle tradizioni profonde siciliane e le espresse con un senso moderno. Noi abbiamo il dovere di salvaguardare quest'opera, la cui temuta distruzione ha destato vivo allarme, anche in campo nazionale. Ed abbiamo il dovere, in questa occasione, di rendere omaggio ad un nome che ha onorato la Sicilia e l'Italia.

Circa il complesso di villa Paino, non possiamo fare a meno di deplofare, signor Presidente e onorevoli colleghi, che su questa area, che era protetta da un vincolo di verde e da un vincolo artistico, si sia esercitata la speculazione, con il consenso di uffici ed organi pubblici. Cogliamo questa occasione per chiedere che le eventuali responsabilità vengano, nella sede opportuna, ricercate e che, soprattutto, si eviti ulteriormente di violare vincoli di interesse pubblico per consentire speculazioni private; il che, purtroppo, è diventata una larga consuetudine. Villa Paino non è un capolavoro di architettura, ma è un complesso notevole del buon Ottocento architettonico ed è soprattutto una notevole zona di verde, che meritava di essere meglio difesa da autorità ed uffici, che invece ne hanno consentito la menomazione. E, per essere molto chiari, noi dobbiamo lamentare che su una parte di questa area il vincolo sia stato tolto dal Ministero della pubblica

istruzione e che a ciò non si sia opposta la nostra Amministrazione comunale, che avrebbe dovuto richiamare le competenze regionali. Dobbiamo lamentare che la licenza di costruzione del fabbricato che minaccia questa zona sia stata concessa proprio quando il deposito del piano regolatore, che ripeteva quel vincolo, poteva consentire — e doveva imporre — il rifiuto della licenza di costruzione. E dobbiamo, pertanto, cogliere questa occasione per additare questa violazione all'attenzione generale, perchè si ponga in difesa di questi vincoli di pubblico interesse. E' vero che, in un secondo tempo, la stessa autorità comunale ha provocato una sospensiva, da parte del Prefetto, dell'esecuzione delle opere che essa stessa aveva consentito. Ma questo, a nostro avviso, dimostra come in un determinato ambiente possa essere facile farsi gioco di leggi e di vincoli. E' vero che la storia urbanistica di questi ultimi decenni è piena di queste speculazioni e di compiacenze alle speculazioni stesse; ma non è meno vero che le autorità, e soprattutto la cittadinanza, devono essere richiamate a vigilare, a deplorare e ad ottenere che questi fatti non si verifichino più e che vengano identificati i responsabili.

Mentre, come dicevo, per il villino Basile vi sono ragioni di cultura, che ci inducono ad essere senz'altro favorevoli alla sua espropriazione, difesa e destinazione ad uno scopo degno, per Villa Paino, però, dobbiamo porre la questione in questi termini: noi possiamo essere favorevoli alla sua acquisizione al patrimonio della Regione, purchè essa sia mantenuta, nel suo costo, in limiti che corrispondano all'effettivo valore e che non consentano speculazioni od accordi che eventualmente fossero intervenuti tra privati ed uffici pubblici. Altrimenti, verremmo non solo a consolidare, in modo definitivo, un affare illecito, ma probabilmente anche ad impegnare male il denaro pubblico, che potrebbe avere, nell'immensità dei bisogni e delle varie esigenze, una migliore destinazione.

Pertanto, chiediamo che, da parte del Governo, ci vengano date assicurazioni circa l'equo costo della espropriazione del complesso Paino, che peraltro raggiunge nella proprietà della Regione siciliana la sicurezza, nella parte non ancora manomessa, di una non ulteriore violazione del vincolo che in atto c'è. Altrimenti, dovremmo chiedere che, da par-

te di tutti, ma soprattutto del Governo regionale, si vigili acchè la parte della Villa Paino che non è stata manomessa non lo sia in seguito, con quei provvedimenti che alla all'autorità non possono mancare.

Con questa riserva, che non può essere sciolta che dal Governo, circa i limiti del costo, rispetto all'effettivo valore del complesso, noi siamo favorevoli al progetto di legge.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, vorrei che l'Assessore alle finanze considerasse quanto inopinatamente viene svelato dalla lettera b) dell'articolo 2 di questo nostro progetto di legge; e cioè che la villa Paino, che come è noto a tutti i cittadini palermitani è sita in via Libertà, in un posto dove il costo del terreno edificabile va da 200mila a 250mila al metro quadrato, è catastata come terreno agrario e finora ha pagato in base al reddito dominicale complessivo di 2mila e 9 lire e al reddito agrario di 146 lire. Questa è la situazione. Tale occasione serve per richiamare l'Assessore alle finanze...

PRESIDENTE. Onorevole Cipolla, la prego di attenersi all'argomento del disegno di legge.

CIPOLLA. In un caso come questo, sarebbe da praticare non la indennità di espropria prevista per gli immobili urbani, ma quella prevista dalla legge di riforma agraria per i terreni agrari. Ecco che sono rientrato in argomento.

Colgo l'occasione per chiedere all'Assessore alle finanze di riordinare, per il prossimo bilancio, questa materia ad evitare che — come in atto si verifica a Palermo e nelle grandi città — i terreni delle zone di espansione edilizia siano ancora catastati al catasto rurale e non al catasto edilizio urbano.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione e Assessore al bilancio, alle finanze e al demanio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione e Assessore al bilancio, alle finanze e al demanio. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è favorevole alla proposta di legge, perchè essa mira ad una sistemazione degli uffici dell'Assemblea regionale, consentendo che gli uffici ed enti che attualmente si trovano ubicati nel Palazzo dei Normanni si trasferiscano nei locali che si dovrebbero all'uopo acquistare. Questo scopo non può non essere condiviso dal Governo. L'unica perplessità del Governo riguarda l'onere della spesa, che non è precisato, neanche in via approssimativa, nella relazione. Evidentemente, l'operazione è rimessa all'apprezzamento dell'amministrazione, che dovrà valutare tutti gli elementi che saranno all'uopo forniti dall'Ufficio tecnico erariale che, a contatto con l'Ufficio della Presidenza della Assemblea, dovrà procedere allo esproprio di questi immobili.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 1.

RECUPERO, segretario:

Art. 1.

Per la sistemazione degli uffici ed alloggi di rappresentanza in atto ubicati nel Palazzo dei Normanni in Palermo, sede dell'Assemblea regionale siciliana, la cui disponibilità è necessaria per un regolare funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Assemblea, delle commissioni e dei gruppi, è autorizzata la espropriazione per pubblico interesse, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, di aree edificabili e di edifici nella città di Palermo, rispondenti ai requisiti di idoneità per procedere alle costruzioni o alle trasformazioni occorrenti ai fini sopra indicati.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione, onorevole La Loggia, ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere il seguente comma:

« E' autorizzata, altresì, ai fini suddetti, la costruzione ad esproprio di edifici da permettere con le amministrazioni da cui dipendono gli uffici pubblici aventi in atto sede nel Palazzo dei Normanni ».

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Signor Presidente, penso che il tema posto dal progetto di legge di iniziativa parlamentare per la sistemazione del Palazzo dei Normanni, implichi anche l'esame dell'opportunità di conseguire la intera liberazione del Palazzo da tutti gli uffici pubblici, che in atto vi hanno sede, diguisachè esso possa essere restituito, nella sua interezza, non dirò soltanto alla sede dell'Assemblea regionale siciliana — il che, peraltro, sarebbe già sufficiente a giustificare la esigenza del provvedimento — ma alla sua autonomia di monumento nazionale. A tale scopo si potrà provvedere, se esso sarà interamente liberato dagli uffici, che in atto vi hanno sede, e destinato tutto all'Assemblea regionale, che, come l'esperienza di dieci anni dimostra, ha avuto cura veramente amorosa della conservazione delle bellezze monumentali ed artistiche del Palazzo. A tal uopo ho presentato l'emendamento.

MACALUSO. Il soffittone, però, distrugge ..

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Il soffittone non distrugge niente, onorevole Macaluso, perchè è nella parte interna.

MACALUSO... il loggiato.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Ma non distrugge neanche il loggiato e l'onorevole Macaluso lo sa. In ogni modo, tutti questi lavori sono stati condotti sotto la continua sorveglianza della Sovraintendenza ai monumenti, la quale non ha ritenuto che la utilizzazione del soffitto del Palazzo dei Nor-

manni turbasse la bellezza architettonica o monumentale del Palazzo.

Comunque, l'emendamento che propongo renderebbe possibile (vi era già in tal senso una intesa verbale con le autorità militari) sgombrare l'edificio dagli uffici del Comando militare, al quale sarebbe assegnato in permuta altro edificio da acquistare per esproprio o da costruire. Lo stesso avverrebbe con gli altri pubblici uffici: Sovraintendenza ai monumenti, Osservatorio astronomico, etc., in modo che il Palazzo resterebbe esclusivamente destinato a sede dell'Assemblea regionale siciliana. Questo era, peraltro, il programma che, a suo tempo, avevo formulato nella qualità di Presidente dell'Assemblea, di intesa con l'attuale Presidente dell'Assemblea, allora Presidente della Giunta regionale. Il programma non ha ragione di non realizzarsi oggi, anche se sono mutate le nostre rispettive posizioni, essendo di interesse pubblico che il Palazzo dei Normanni sia completamente sistemato. Insisto, quindi, nell'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento presentato dal Governo è stato ampiamente illustrato nella riunione dei capigruppo e tende, come è noto, a realizzare la completa, integrale disponibilità, non solo degli ambienti che formano corpo unico con il Palazzo dei Normanni, dove la nostra Assemblea ha sede, ma anche delle sue propaggini, con particolare riferimento alla parte più vicina al corso Vittorio Emanuele. Ritengo che ciò renderà il Palazzo definitivamente e largamente funzionale per i lavori della nostra Assemblea.

La Commissione è pregata di esprimere il suo parere sull'emendamento proposto dal Governo.

RESTIVO, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, la Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Presidente della Regione: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 1, con la modifica di cui all'emendamento aggiuntivo testé ap-

provato: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 2.

RECUPERO, segretario:

Art. 2.

In applicazione delle norme contenute nell'articolo precedente e al fine di rendere immediatamente disponibili i locali, la cui destinazione a servizio degli organi e degli uffici dell'Assemblea regionale riveste carattere di particolare urgenza, è autorizzata, ai sensi del precedente articolo, l'espropriazione per pubblico interesse dei seguenti immobili:

a) Villino Basile sito in Palermo, Via Siracusa, segnato al foglio n. 44, particella n. 217, del catasto edilizio urbano di Palermo;

b) Complesso edilizio sito in Palermo, Via Libertà n. 72 (denominato « Villa Paine ») e terreno annesso della estensione di are 54,30, segnato il primo nel vecchio catasto edilizio urbano di Palermo alla partita 35474; al foglio n. 44, particelle 8 e 7 intestato a Chiarelli La Lumia Barone Stefano fu Domenico con imponibile complessivo di L. 137.980 e il secondo nel catasto terreni di Palermo alla partita 22.000, foglio 44, particella 39, di are 31,95 e particella 434 di are 22,35 intestate a Chiarelli La Lumia Barone Stefano fu Domenico, con reddito dominicale complessivo di L. 2.009,10 e reddito agrario L. 146,61, in esse comprese le eventuali particelle in atto in corso di frazionamento.

Detti immobili confinano a nord con proprietà Cricchio Giovanni fu Pietro, a sud con proprietà Parlato Ettore fu Liborio, ad est con via Libertà, ad ovest con la via Z 4 e proprietà Palazzotto Antonino fu Michele ed altri.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Ovazza, D'Agata, Colajanni, Strano e Buccellato hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere alla lettera b) del primo comma, dopo le parole: « e terreno annesso » le altre: « per la totalità o per una parte ».

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Onorevole Presidente, le perplessità che avevo esposto circa il complesso di villa Paino si riferivano al timore che la espropriazione di quella parte che è stata oggetto di speculazione e, come mia impressione, anche di manovre non rispettabili per la mancata salvaguardia del pubblico interesse, venisse effettuata con un prezzo non congruo. A questo fine proponiamo che la facoltà di esproprio possa essere esercitata sul terreno annesso per intero o per una parte di esso, con l'impegno da parte del Governo che, ove la espropriazione di una parte (e in questo caso, è chiaro, di quella parte oggetto di speculazione), dovesse costituire un onere sproporzionato, questa non venga eseguita e non si consolidi così la speculazione, per sperire invece tutte quelle azioni idonee ad eliminarla.

Credo che questa proposta, ove il Governo confermi quella che ci sembra debba essere ed è l'intenzione di un saggio amministratore, possa dare tranquillità al riguardo.

CORRAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRAO. L'emendamento mi sembra particolarmente utile ed opportuno perché pare che una parte del terreno di villa Paino sia stata ceduta a privati, senza che questi abbiano ancora pagato il prezzo al proprietario testè defunto. Quindi l'emendamento darebbe modo all'Amministrazione di stabilire l'effettiva entità della proprietà e fare sì che l'Opera Pia, beneficiaria di questo terreno, non venga danneggiata dalle eventuali speculazioni.

PRESIDENTE. Non avendo altri deputati chiesto di parlare, prego la Commissione di volere esprimere il suo parere sull'emendamento.

RESTIVO, Presidente della Commissione, e relatore. La Commissione non si oppone alla votazione dell'emendamento, riaffermando con ciò quello che vuole essere anche un obiettivo di questa proposta di legge, cioè quello di provvedere non solo alla esigenza di restituire in tutta la sua funzione storica ed artistica il Palazzo dei Normanni, ma anche di tutelare un patrimonio sul quale ci sono vincoli di carattere artistico ed urbanistico che devono essere riaffermati. Questo è l'intento che la proposta di legge vuole perseguire sia per quanto riguarda i beni particolarmente considerati sia per quanto riguarda, in genere, la osservanza della legislazione in materia urbanistica.

E' chiaro che l'emendamento deve essere inquadrato in questa finalità: di tutelare la osservanza di questi vincoli. L'espropria, pertanto, deve svolgersi anche per conseguire questo obiettivo, perché non vorrei che la espropriazione di una parte significhi riconoscere quello che, in definitiva, è stato dallo stesso onorevole Ovazza denunciato come un abuso. In tal caso, noi verremmo ad espropriare un bene per quella parte per la quale si è mantenuto il vincolo disposto dalla legge, e ci arresteremmo là, dove la maggiore abilità dei privati ha saputo preconstituire delle tesi difensive, che, a nostro avviso, non erano legittime.

PRESIDENTE. Il Governo è favorevole o contrario all'emendamento?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Signor Presidente, il Governo, nell'accettare lo emendamento, fa proprie le dichiarazioni ora esposte dall'onorevole Restivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Ovazza ed altri: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 2 con la modifica di cui all'emendamento testè approvato: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 3.

RECUPERO, *segretario*:

Art. 3.

Per le procedure di espropriazione di cui agli articoli 1 e 2 e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto con la legge regionale 19 febbraio 1951, n. 20, e più precisamente:

a) su richiesta del Presidente della Regione 1865, n. 2359, uno o tre ingegneri o appello di Palermo nomina, entro i termini e con le forme dell'art. 32 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, uno o tre ingegneri o architetti per la formazione in contraddittorio con la ditta espropriata e l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dello stato di consistenza dell'immobile da espropriare per la stima;

b) il Presidente della Regione, sulla scorta dei verbali relativi allo stato di consistenza, può autorizzare, stante l'urgenza ed indifferibilità, la immediata temporanea occupazione degli immobili;

c) la relazione redatta dagli ingegneri o architetti di cui alla precedente lettera a) viene trasmessa dal primo Presidente della Corte d'appello al Presidente della Regione che ordina, con suo decreto, il deposito alla Cassa di risparmio per le province siciliane della indennità risultante dalla perizia nonché di quella relativa alla temporanea occupazione;

d) effettuato il deposito il Presidente della Regione pronuncia con suo decreto l'espropriazione ed autorizza la definitiva occupazione dell'immobile;

e) i decreti del Presidente della Regione sono notificati alle ditte espropriate con le forme della citazione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Comunico che gli onorevoli Celi, Giummarra, Corrao, Impalà Minerva e Salamone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art.

E autorizzata, altresì, la spesa occorrente per il temporaneo affitto dei locali da destinare agli uffici pubblici considerati nel secondo comma dell'articolo 1 fino al trasferimento degli stessi nei locali costruiti, espropriati o permutati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Celi, per dare ragione del suo emendamento.

CELI. Onorevole Presidente, l'emendamento prevede, per il caso in cui dovesse ritardarsi nella costruzione o nella espropria dei locali precisati dall'articolo, la possibilità di liberare i nostri ambienti per adattarli ai fini istituzionali, provvedendo all'affitto temporaneo di altri locali in cui allogare gli uffici pubblici che attualmente hanno sede nel Palazzo dei Normanni. Questa è una preoccupazione funzionale per i servizi dell'Assemblea e per predisporre un piano di trasformazione dei locali idoneo e definitivo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la procedura prevista nella legge può fare insorgere questioni di ordine giuridico; cause, espropria, pronunce del Consiglio di Giustizia amministrativo, etc. L'emendamento è predisposto al fine di conseguire una qualsiasi disponibilità, anche provvisoria, di locali mentre si ultimano le procedure iniziali, promosse dal Governo regionale. Peraltro, la norma che si propone con l'emendamento eviterebbe che si venga ad esercitare sul Governo un'eccessiva pressione, consentendogli libertà di manovra nella stipula degli atti, onde tutelare — come certamente tutelerà — gli interessi generali.

RESTIVO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Commissione e relatore*. Desidero, in ordine a questo emendamento, sottoporre al Governo alcune considerazioni. E' chiaro che la base dell'espro-

prie è l'urgenza. Ora non vorrei che con questo articolo il quale consente di potere procedere a degli affitti, noi svuotassimo, nel suo presupposto giuridico, la legge. Infatti, quando diciamo che procediamo all'espropria, noi affermiamo — e questo rientra nei principi di di carattere generale — un motivo di urgenza. Se, nel contempo, diciamo di volere provvedere adottando dei provvedimenti contingenti, poniamo una norma che, obiettivamente potrebbe contrastare con la razionalità giuridica della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Restivo, la prego di considerare che l'articolo prevede un temporaneo affitto sino al conseguimento della disponibilità. La disponibilità dei complessi che si devono espropriare resta urgente, anche se temporaneamente l'Assemblea abbia provveduto diversamente.

RESTIVO, Presidente della Commissione e relatore. Io volevo sottoporre al Governo queste osservazioni perché possano essere oggetto di valutazione anche da parte di coloro che dovranno procedere concretamente alla attuazione della legge.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Signor Presidente, l'unico inconveniente a cui potrebbe dar luogo l'emendamento è dato dal fatto che un affitto di breve durata non è facilmente contrattabile. Pertanto, la Regione si sottoporrebbe ad un aggravio notevole di spese ad di là della utilità contingente di uno sgombero rapido dei locali che servono alla Assemblea per il funzionamento dei suoi uffici. In effetti, il Governo valuterà questo problema in rapporto alle possibili lungaggini della procedura di esproprio ed in riferimento alla situazione giuridica dei beni da espropriare, nel senso che, se la pratica non si presentasse lunga e laboriosa, non si farà luogo ad affitti. E' questa una valutazione che il Governo farà con prudente apprezzamento, in modo che in ogni caso sia assicurata l'utilità dell'opera in rapporto agli obiettivi da conseguire.

PRESIDENTE. Per andare incontro alla perplessità di ordine giuridico manifestata dall'onorevole Restivo, l'emendamento potrebbe essere preceduto dalle parole: «Nelle more della procedura di esproprio della pratica di permute e di costruzione,.....».

RESTIVO, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, aderisco all'emendamento così modificato.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, metto ai voti l'articolo aggiuntivo Celi ed altri, con la premessa da me suggerita: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Tale articolo prende il numero 4.

Si passa all'articolo 4 della proposta di legge. Prego il deputato segretario di darne lettura.

RECUPERO, segretario:

Art. 4.

Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si farà fronte utilizzando il fondo a disposizione per iniziative legislative di cui al capitolo 34 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1956-57. L'Assessore al bilancio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 5.

Si passa all'articolo 5 della proposta di legge. Prego il deputato segretario di darne lettura.

RECUPERO, segretario:

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti: chi lo approva resti seduto; chi non lo approva si alzi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 6.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto della proposta di legge, testè discussa, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole alla proposta di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

GIUMMARRA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Alessi - Bosco - Buccellato - Calderaro - Carnazza - Celi - Cipolla - Colajanni - Colosi - Coniglio - Corrao - Cortese - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Denaro - Di Benedetto - Di Napoli - Fasino - Franchina - Giummarrà - Grammatico - Impalà Minerva - La Loggia - Lanza - Lentini - Lo Giudice - Macaluso - Majorana - Marinese - Marino - Marraro - Martinez - Marullo - Mazza - Mazzola - Messina - Milazzo - Montalbano - Nicastro - Occhipinti Antonino - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Petrotta - Pettini - Recupero - Renda - Restivo - Rizzo - Russo Giuseppe - Russo Michele - Salamone - Sammarco - Seminara - Stagno D'Alcontres - Strano - Taormina - Tuccari - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.

E' in congedo: Guttadauro.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	61
Maggioranza	31
Voti favorevoli:	46
Voti contrari:	15

(L'Assemblea approva)

La seduta è rinviata a domani, 30 gennaio, alle ore 9, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Discussione delle seguenti mozioni:

- numero 42 degli onorevoli Lo Magro ed altri, concernente « Provvedimenti per l'ammissione dei maestri elementari al concorso magistrale per posti in soprannumero »;
- numero 43 degli onorevoli Varvaro ed altri, concernente « Provvedimenti per indire le elezioni per i Consigli delle province regionali »;
- numero 44 degli onorevoli Giummarrà e Marino, concernente « Provvedimento per indire le elezioni per i Consigli delle province regionali ».

C. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

- 1) « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale » (58) (seguito);
- 2) « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60) (seguito);
- 3) « Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 1954, numero 26, sulla indennità di funzione ai sindaci ed assessori comunali ». (69).

La seduta è tolta alle ore 20,30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO

Tabella A
(Scheda di votazione)

<input type="radio"/>		
VOTI DI PREFERENZA		
<hr/>		

visto: l'Assessore all'Amministrazione Civile
D'ANGELO

Tabella B
(retro della scheda)

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DI. -----

data elezione. -----

COLLEGIO DI. -----

VOTI A. -----

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DEGLI SCRUTATORI

-----

Visto: L'Assessore all'Amministrazione Civile
D'ANGELO